



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO ALBO DEI FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'**Albo dei Fornitori on-line** per le Aziende ed i Professionisti dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina**, di seguito, per brevità, indicato come "**Ordine**".

L'**Albo dei Fornitori** è lo strumento con cui l'**Ordine** procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio di Segreteria.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'**Albo** in questione sono erogati attraverso il portale TRASPARE, fornito dalla società L&G Solution, al seguente link <https://ordingme.traspares.com/>.

Gli scopi che l'**Ordine** persegue mediante l'istituzione dell'**Albo** sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'**Ordine** nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche all'**Ordine** uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D. lgs. 36/2023 e s. m. i).

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dall'**Ordine** nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D. lgs. 36/2023;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

La selezione dei Fornitori è effettuata dall'**Ordine**. Ai Fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dell'Ente, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'**Albo**.

La formazione dell'**Albo** non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'**Ordine** l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di

alcun obbligo specifico da parte dell'**Ordine**, né vincola lo stesso a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Principi

L'**Ordine** nell'utilizzo del presente **Albo**, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'**Albo** è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale accessibile dal link <https://ordingme.traspare.com/>.

- L'**Ordine** utilizza l'**Albo dei fornitori** on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'**Albo** individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 5.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'**Ordine**, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Ente.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dall'**Ordine**.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, l'**Ordine** procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D. lgs. 36/2023 e s. m. i.
- L'**Ordine** si riserva, eccezionalmente, la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'**Albo**.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'**Albo** viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- Per procedure telematiche, ai sensi delle disposizioni vigenti, si attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- Per procedure ad invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- Per ulteriori casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, l'**Ordine** si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'**Albo** di cui agli articoli precedenti, avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'**Ordine** nel rispetto del principio di trasparenza.

L'**Ordine** si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio **Albo Fornitori** con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso

saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'**Albo Fornitori** e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione da parte delle ditte interessate dovrà essere compilata on-line, collegandosi al portale <https://ordingme.traspare.com/suppliers>.

La ditta che intende registrarsi presso l'Ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta all'allegato 1 del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000, sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'**Albo Fornitori**, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'**Albo**.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

L'**Ordine** si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'**Ordine**, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'**Albo** soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

L'**Ordine** comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

Si procederà alla valutazione della documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del D. P. R. n. 445/2000 e s. m. i., l'**Ordine** verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'**Albo** diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del **Ordine** visibile sul portale <https://ordingme.traspare.com/>.

ART. 9

Qualifica del Fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il Fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

L'**Ordine** provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei Fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potranno riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore economico, che è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'**Albo Fornitori**, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore economico iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso l'**Ordine** è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, l'**Ordine** qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'**Albo Fornitori**.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'**Albo** fino a quando non intervenga apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui all'art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del Fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il Fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'**Albo**.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'**Albo**, i Fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D. lgs. 36/2023 e s. m. i.

Il Fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'**Albo**, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il Fornitore dall'**Albo** per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'**Albo**;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidategli;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, delle variazioni da parte del Fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato con delibera motivata del Consiglio del l'**Ordine**;
- è comunicato al Fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del Fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 13

Regolamento Albo Fornitori della Fondazione CNI

Il presente Regolamento rispecchia fedelmente quello adottato dalla Fondazione CNI per la gestione dei Fornitori e dei Professionisti, in ossequio alle prescrizioni del D. lgs. 36/2023, anche per essere fatto proprio dagli Ordini territoriali degli Ingegneri che usufruiscono del supporto nella gestione degli affidamenti pubblici, offerto Dalla Fondazione.

Per cui la validità delle disposizioni del suddetto Regolamento, è estesa anche ai fornitori ed ai Professionisti che intendono collaborare con questo Ordine territoriale, quale Ente pubblico non economico, ai sensi dell'1 comma 2, del D. lgs. 29/1993 e s. m. i.

Con riferimento agli oneri di pubblicazione di cui al precedente art. 6, il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, verrà riportato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'**Ordine**.

ART. 14

Trattamento dati personali

L'**Ordine** garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs. n. 196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 15
Avvertenze

L'account e la password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il Fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

L'**Ordine** non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 16
Controversie e Norme di rinvio

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Messina.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D. P. R. 445/2000 e al D. lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1. -- Documentazione da presentare in fase di iscrizione all'Albo

Documento	Azienda	Professionista	Prevede scadenza
Visura camerale	Obbligatorio	Non Richiesto	SI
Documento di Riconoscimento	Obbligatorio	Obbligatorio	SI
Curriculum Vitae	Non Richiesto	Obbligatorio	NO
Atto costitutivo	Obbligatorio (solo per studi associati e società di ingegneria)	Obbligatorio (solo per studi associati e società di ingegneria)	NO